

L.R. 27 gennaio 2003, n. 6 ⁽¹⁾.

Riconoscimento della funzione educativa svolta dalle Parrocchie e valorizzazione del loro ruolo nella Regione Molise.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 1° febbraio 2003, n. 2.

Art. 1

Oggetto.

1. La Regione Molise, in conformità all'articolo 4 dello Statuto e alla *legge 8 novembre 2000, n. 328* e alla *legge 7 dicembre 2000, n. 383* nonché alla *legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1* nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di efficienza dei servizi sociali, riconosce la funzione educativa e la valenza sociale svolta dall'Ente parrocchia e dagli Enti morali nelle comunità locali, mediante le loro diverse forme aggregative-oratori, centri giovanili, associazioni parrocchiali-finalizzate a perseguire la promozione, lo sviluppo e la crescita armonica di ragazzi, adolescenti e giovani ed a prevenire, eliminare o ridurre situazioni di bisogno e di esclusione individuale e familiare,

Art. 2

Finalità.

1. Finalità della presente legge è quella di realizzare una organica ed integrata politica sociale intesa a promuovere la crescita della gioventù attraverso:

a) la formalizzazione della funzione educativa e sociale che la parrocchia esplica a favore dei minori e dei giovani;

b) l'incremento dei centri giovanili parrocchiali, dedicati prioritariamente, ad iniziative del tempo libero dei minori con l'obiettivo di promuovere l'agio e prevenire il disagio attraverso attività formative, aggregative e di socializzazione.

Art. 3

Strumenti di programma.

1. La Regione riconosce la titolarità delle Diocesi del Molise ad essere consultate nella fase in cui si elaborano le linee di programmazione e di pianificazione regionale in materia di interventi di politica sociale, con particolare riguardo alle tematiche riferite ai minori, agli adolescenti e ai giovani.

2. La Regione riconosce altresì la titolarità delle Diocesi del Molise a far parte, con propri rappresentanti, delle commissioni consultive, di organismi regionali e di gruppi di lavoro costituiti per esaminare le tematiche del settore.

Art. 4

Sovvenzioni e contributi.

1. La Regione riconosce alla parrocchia ed agli Enti morali la titolarità a proporre e gestire attraverso opportuni accordi con gli Enti locali, programmi ed iniziative di carattere formativo e aggregativo nell'ambito dei minori, di conseguenza, ad avere accesso alle risorse, alle sovvenzioni ed ai contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 5

Accordi di programma.

1. La Regione si impegna, attraverso protocolli di intesa stipulati con le Diocesi del Molise, a promuovere programmi e misure di sostegno per valorizzare l'azione e le potenzialità degli oratori, dei centri giovanili e delle associazioni che fanno capo alle parrocchie, nel rispetto delle finalità indicate dalla presente legge.

Art. 6

Norma finale.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come della Regione Molise.
-